

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
"CASA DI RIPOSO L. e A. AGOSTONI"
ENTE DI DIRITTO PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO ONLUS**

Preambolo

Titolo I - Origine e denominazione, sede e scopi

Titolo II - Patrimonio e mezzi

Titolo III - Organi e Amministrazione

Titolo IV - Il Consiglio di Amministrazione

Titolo V - Il Presidente

Titolo VI - Revisore dei Conti

Titolo VII - Amministrazione e norme generali

Preambolo

DALLA CONGREGAZIONE DI CARITA' ALLA CASA DI RIPOSO AGOSTONI

L'unità culturale dei Popoli, degli Stati e delle Città d'Europa, dal Portogallo alla Russia, trova le sue radici nel Cristianesimo.

Nel mondo antico non ci si poneva il problema dei luoghi di ricovero ed assistenza.

A partire dal III secolo d.C. col diffondersi di una mentalità che insisteva sui temi della beneficenza si svilupparono una serie di attività e luoghi di assistenza.

Il Concilio di Nicea (a.325) impose ai Vescovi di istituire in ogni città un luogo (XENODOCHIUM) dove pellegrini e bisognosi potessero essere ricoverati e curati.

L'assistenza sanitaria è nata dalle istituzioni religiose verso il XVI secolo. Queste istituzioni hanno caratterizzato la loro presenza sotto il profilo della accoglienza e del prendersi cura delle persone ammalate in *humilitas* infondendo speranze e fiducia, e del rispetto della dignità di ogni vita umana dal concepimento alla morte, secondo principi di libertà, di equità, di solidarietà, di rispetto delle differenze (differenti ma con eguali diritti/doveri) e soprattutto della *caritas*. Iniziarono anche un percorso di professionalizzazione con scuole mediche e formazione del personale.

All'inizio dell'era moderna si avviò un complesso processo di secolarizzazione della gestione dell'assistenza che passò, via via, nelle mani delle autorità municipali.

Il dibattito svoltosi durante la rivoluzione francese e negli anni napoleonici portò all'affermarsi di due idee quello della responsabilità statale nella pianificazione dell'assistenza sanitaria e quello della gestione municipale dell'amministrazione ospedaliera.

Alcune opere sono state impostate dalle società di mutuo soccorso delle Leghe bianche e rosse, ma finirono presto in seguito a restrizioni politiche.

In Italia fin dai primi anni della sua costituzione in Stato prevalse l'indirizzo di convogliare sotto il controllo dello Stato varie istituzioni con funzioni sociosanitarie ed esercitate a mezzo del clero o delle Congregazioni, o da 'Benefattori'. Molte Opere Pie in seguito alle leggi di diversi governi succedutisi, e gran parte dei lasciti, vennero incamerati dallo Stato.

A Lissone, sopravvissero alla bufera solo alcuni cespiti che costituirono il Beneficio Baldironi, e le tre opere pie Baldironi, Bovisio, Besozzi.

La congregazione di carità di Lissone sorse come opera privata nel 1860 e si costituì legalmente in principio al 1869 in seguito alla legge 3 agosto 1862. Con la Legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte le Opere Pie del paese vennero concentrate nella Congregazione di Carità di ogni comune, e di conseguenza con Reale Decreto 11 dicembre 1892 alla nostra Congregazione di Carità passarono le Opere Pie Baldironi, Bovisio, Besozzi e Orelli. Tuttavia l'opera "Beneficenza Orelli-Mannini", per espressa volontà dei fondatori, era

amministrata dal Parroco pro-tempore di Lissone e da Giovanni Stefano Orelli, vita sua durante, e, dopo la morte di costui, dal Parroco e dal Capo dell'Amministrazione Comunale; l'erogazione annua dei sussidi era riservata esclusivamente e liberamente al Parroco. I sussidiabili dovevano avere tre condizioni: essere nati a Lissone o ivi domiciliati da 10 anni, essere poveri, appartenere alla Parrocchia di Lissone. In Forza della Legge 1890 si dovette provvedere a formare un nuovo statuto organico della Congregazione di Carità, lavoro che richiese una lunga elaborazione, specialmente per stabilire la posizione del Parroco a cui l'Opera Pia Orelli dava attribuzioni speciali e che

invece si voleva escludere. Lo Statuto venne approvato con Decreto Reale 4 marzo 1900 stabilendo in esso che "l'Amministrazione dell'Opera Pia Orelli spetta alla Congregazione di Carità, alla quale però deve far parte il Parroco pro-tempore per quanto concerne la gestione e l'erogazione dei frutti dell'Opera Pia Orelli."

In seguito la Congregazione di Carità ricevette da numerosi benefattori generose elargizioni da amministrare in favore dell'Ospedale.

L'offerta più cospicua per l'ospedale è stata quella del concittadino Riva Mauro, già Sindaco di Lissone, morto a Milano il 7 novembre 1922 il quale ha lasciato una cospicua eredità di un valore ammontante ad oltre un milione di lire, (con testamento segreto pubblicato in atti dal



notaio Ribecchi di Gorgonzola il 14/11/1922) disponendo con acuto intuito, che essa venisse devoluta per il funzionamento e non per opere di costruzione dell'ospedale e venisse amministrata da una apposita commissione da Lui stesso stabilita e che comprendeva il Sindaco di Lissone, ed il Prevosto-Parroco pro-tempore di Lissone, un legale da scegliersi fra gli avvocati o notai esercenti in Monza, uno dei maggiori censiti del Comune di Lissone da nominarsi dal sottoprefetto e infine da uno dei coadiutori pro-tempore dei Parroco di Lissone - La Commissione avrebbe dovuto nominare nel proprio seno il Presidente.

Già in precedenza anche i benefattori hanno fatto generose elargizioni pro-Ospedale affidandole alla amministrazione della Congregazione di Carità.

Presidenti della Congregazione di Carità furono Don Francesco Arrigoni, Vicario - Don Agostino Magistris Vicario - Nobil. Cav. Pietro Perego - Pietro Arosio - Francesco Arrigoni - Rag. Enrico Pensa - Avv. Emilio Magatti - Mauro Riva — Rag. Cav. Giuseppe Meroni Cav. Achille Paleari.

La Congregazione di Carità provvide alla costruzione ed al completamento dell'Ospedale aggiungendo un reparto destinato alla maternità, e al quasi completamento di un nuovo Ospedale della Carità.

Nel 1977, in attuazione della riforma ospedaliera, la gestione dell'Ospedale venne scorporata ai sensi dell'art. 5 della

legge 12/12/1968 n. 132. Dal 1° Gennaio 1978 l'Opera Pia mantenne e proseguì nella gestione della sola Casa di Riposo.

La Congregazione ebbe sempre a cuore l'aiuto agli anziani bisognosi di cure progettando un Casa di Riposo per loro, strettamente unita "come amministrazione" a quella dell'Ospedale Della Carità. Il Consiglio di Amministrazione continuò la sua opera assistenziale con la costruzione di una Casa di Riposo soprattutto con l'intervento munifico dei Cav. Oreste Agostoni nel 1937 (tratto da "Lissonum di Mons.E. Bernasconi").

A seguito delle modifiche apportate allo statuto dell'Ente con la delibera n. 16 del 30 Luglio 1957 e approvato con Decreto Presidente della Repubblica del 18 Maggio 1958, il Consiglio Comunale provvide alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione nella composizione prevista dall'art. 12 e 13 del nuovo statuto. Risultarono eletti: Agostoni Cav. Uff. Oreste, Allievi Don Luigi Prevosto-Parroco, Arosio Alfredo, Bianchi Ferdinando, Casati Angelo, Corno Giuseppina designata dall'E.C.A, Muschiato dott. Bruno, Paleari Rag. Ettore, Santambrogio Cav. Francesco.

Il nuovo consiglio si insediò il 20 Marzo 1959 ed in entrambi i casi per acclamazione, venne confermato il Cav. Uff. Oreste Agostoni nella carica di Presidente e nominato il Dott. Bruno Muschiato alla carica di Vicepresidente. Si sono succeduti vari Consigli di Amministrazione che assieme al personale medico e non medico, alle Suore della Congregazione "Ancelle della Carità" strettamente legate alla stessa istituzione ed amate dalla popolazione, ai volontari, resero sempre più importante, famosa ed amata, questa istituzione sia dalla popolazione tutta che della Brianza Milanese Ambrosiana.

Con Decreto Presidente della Repubblica 9 Luglio 1967 l'Ente - Ospedale della Carità assume il nome "OSPEDALE DELLA CARITA' CON ANNESSA CASA DI RIPOSO".

Ciò premesso risulta evidente che le "Tavole di Fondazione" della Casa di Riposo possiamo trovarle solo nella istituzione della "Congregazione della Carità" e delle opere da essa compiute a favore dei poveri e degli ammalati.

Fino dall'inizio era evidente la volontà del Consiglio della Congregazione di fondare una casa di riposo per anziani ("vecchi") e cronici.

Tale volontà, espressa in una riunione di Consiglio del 1934, è stata realizzata nel 1937 ad opera del Presidente Agostoni Cav. Uff. Oreste.

Con Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 l'Ente "Ospedale della Carità" prende il nuovo nome di "Ospedale della Carità con annessa Casa di Riposo".

L'attuale Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo affonda giuridicamente le sue radici nella lontana Congregazione di Carità (a.1860).

LO STATUTO

Titolo I

Origine e denominazione, sede, attività e scopi

ART. 1 - COSTITUZIONE - ORIGINE - DENOMINAZIONE - DURATA - NATURA GIURIDICA E DISCIPLINA DELLA FONDAZIONE

- 1.1. La Fondazione Casa di Riposo Luigia e Alessandro Agostoni, di seguito chiamata "Fondazione", è stata costituita, a seguito della riorganizzazione dell'Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.) disposta dall'art. 10 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 e Legge Regionale Regione Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1
- 1.2. L'I.P.A.B. "*Casa di Riposo Luigia e Alessandro Agostoni*", prima "*Ospedale della Carità*", è stata istituita in esecuzione delle disposizioni testamentarie dei Sig. Mauro Riva in data 8 Ottobre 1922 (testamento segreto pubblicato in atti notaio Ribecchi di Gorgonzola addì 14 Novembre 1922) eretto in Ente morale con Regio Decreto 14 Novembre 1929 con l'approvazione del relativo statuto. Nel 1938 il Comm. Oreste Agostoni fece erigere, a totali sue spese, su area del patrizio Mauro Riva, la "*Casa di Riposo Luigia e Alessandro Agostoni*" completamente arredata, ammettendola alla I.P.A.B. "*Ospedale della Carità*", che ne curò la gestione. Con Decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 1967 I.P.A.B. "*Ospedale della Carità*" assume la denominazione "*Ospedale della Carità con annessa Casa di Riposo*". Nell'anno 1977, in attuazione della riforma ospedaliera, la gestione dell'Ospedale venne scorporata ai sensi dell'art. 5 della Legge 12 Dicembre 1968, n. 132. Dal 1° Gennaio 1978 l'Opera Pia mantenne e proseguì nella gestione della sola "Casa di Riposo".
- 1.3. La Fondazione viene denominata "Casa di Riposo L. e A. Agostoni" così come approvato con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 376 del 18 Gennaio 1990 numero di settore 23.
- 1.4. La Fondazione ha durata illimitata.
- 1.5. La Fondazione, persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro e di utilità sociale (ONLUS) è dotata di capacità statutaria e di piena autonomia gestionale, disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di Legge e dalle norme del presente Statuto.
- 1.6. La Fondazione si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
- 1.7. La Fondazione usa nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente di diritto privato senza scopo di lucro" e "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS", ai sensi del D. L.gvo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 - SEDE LEGALE DELLA FONDAZIONE

- 2.1. La Fondazione ha sede legale in Lissone Via Monsignor Bernasconi n. 14, CAP 20851.

ART. 3 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

- 3.1. L'attività della Fondazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona.
- 3.2. La Fondazione si propone esclusivamente il perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio-sanitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- 3.3. La Fondazione si propone lo svolgimento di attività di utilità sociale interpretate alla luce delle condizioni storiche di una società in evoluzione, prestando attenzione prioritaria ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno per i servizi di rete per l'assistenza agli anziani.
- 3.4. La Fondazione opera nella rete del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alle Leggi nazionali e alle disposizioni regionali.
- 3.5. La Fondazione valorizza l'opera del volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.
- 3.6. La Fondazione assicura l'assistenza religiosa alle persone ospitate presso le rispettive strutture residenziali assistenziali in conformità alle disposizioni di Legge vigenti. Le persone ospitate possono in ogni momento chiedere l'assistenza religiosa che è sempre gratuitamente prestata dai Ministri del culto cui appartengono, Ministri del culto che dovranno essere chiamati su indicazione dei richiedenti.

ART. 4 - SCOPO DELLA FONDAZIONE

- 4.1. La Fondazione ha per scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura e recupero funzionale, sociale e morale di soggetti svantaggiati, di qualunque sesso e condizione, affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali.
- 4.2. La Fondazione si propone altresì di intervenire nei confronti di soggetti portatori di malattie socialmente invalidanti, anche con soluzioni innovative o sperimentali.
- 4.3. Sono compresi negli scopi della Fondazione:
 - l'organizzazione ed erogazione delle prestazioni dirette all'assistenza, ospitalità e cura a favore dei soggetti svantaggiati che risultano inabili a proficuo lavoro sia in regime di residenzialità che di semiresidenzialità
 - l'organizzazione dei servizi di assistenza domiciliare;
 - la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario operano nel campo dell'assistenza ai soggetti svantaggiati inabili a proficuo lavoro.
- 4.4. La Fondazione può svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio di Lissone nonché in ogni altra parte del territorio della Regione Lombardia, purché in coerenza con le proprie finalità istituzionali.
- 4.5. La Fondazione può promuovere inoltre progetti e iniziative, anche in collaborazione, associazione o partecipazione con altre istituzioni, ivi comprese quelle da essa direttamente costituite.
- 4.6. La Fondazione può esercitare, con contabilità separate, attività operanti per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori della ricerca scientifica, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli.
- 4.7. La Fondazione può detenere partecipazioni in enti e società ed essendo senza scopo di lucro: i proventi devono essere utilizzati per lo scopo sociale.
- 4.8. La Fondazione non può svolgere funzioni creditizie ed effettuare alcuna forma di finanziamento, di erogazione e comunque di sovvenzione, diretta o

indiretta, a Enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle imprese strumentali di cui al comma *quattro/sei* e delle cooperative sociali e/o di Enti senza scopo di lucro.

- 4.9. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

ART. 5 - PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA

- 5.1. La Fondazione, nei settori di propria attività, può promuovere e attuare la ricerca scientifica su temi di particolare interesse socio-sanitario e assistenziale.
- 5.2. Le attività di ricerca scientifica sono svolte direttamente dalla Fondazione ovvero in collegamento con Università, Enti di ricerca, Ospedali e altre Fondazioni.
- 5.3. La Fondazione cura, altresì, iniziative di formazione nei settori relativi alle proprie attività e può collaborare con Istituzioni nazionali ed internazionali aventi analoghe finalità.

ART. 6 - ESCLUSIONE DI ATTIVITA' A SCOPO DI LUCRO

- 6.1. E' escluso qualsiasi scopo di lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente Statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 7 - GESTIONE STRUTTURE SOCIO RESIDENZIALI PER ANZIANI

- 7.1. La Fondazione può raggiungere le proprie finalità allestendo e gestendo strutture, presidi e servizi, particolarmente laddove risulti più intenso e meno tutelato il bisogno, anche con forme di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo in conformità alle specifiche disposizioni in materia.
- 7.2. La Fondazione in relazione alle specifiche esigenze di talune categorie di soggetti ricompresi nello scopo sociale può realizzare strutture espressamente deputate a tali necessità, sempre nel pieno rispetto della solidarietà sociale.
- 7.3. La Fondazione si fa carico di situazioni effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie, (al riguardo si precisa che la qualità di soggetto "anziano" non appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno, destinatari di assistenza sociale e, per estensione, di assistenza socio-sanitaria).

ART. 8 - COOPERAZIONE CON INIZIATIVE PUBBLICHE E PRIVATE

- 8.1. La Fondazione può valutare e proporre iniziative con altre Fondazioni o Enti pubblici o privati che operano con analoghi scopi in Lombardia, stabilendo opportune forme di collegamento, partecipazione e/o compartecipazione, privilegiando il rapporto con le espressioni del volontariato.
- 8.2. La Fondazione può assumere anche in proprio, per conto di Enti pubblici e privati, l'erogazione di servizi di rete del sistema socio-sanitario e sociale a favore dei soggetti di cui allo scopo sociale.
- 8.3. La Fondazione può direttamente attivare i servizi di rete del sistema socio-sanitario mediante agenzie di servizi.
- 8.4. La Fondazione si impegna a praticare rette di "solidarietà sociale" ai propri ospiti, ovvero integrate da contributi di privati ed Enti pubblici

Titolo II

Patrimonio e mezzi

ART. 9 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE -

- 9.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima e ciò anche in riferimento al patrimonio acquisito a seguito della sua istituzione.
- 9.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito;
- dal complesso delle attività attribuite alla Fondazione in sede di costituzione a seguito della trasformazione dell' I.P.A.B. "Casa di Riposo L. e A. Agostoni";
 - dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione e destinati ad incrementare il patrimonio;
 - dalle somme che il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione disponga di destinare all'incremento del patrimonio.
- 9.3. La consistenza del patrimonio immobiliare della Fondazione è attualmente indicata nell'inventario con relativa perizia asseverata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 9.4. Il patrimonio si incrementa per effetto:
- delle riserve facoltative deliberate dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto e sottoposto all'esame del Revisore dei Conti;
 - di eventuali liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed eventuali disposizioni testamentarie espressamente destinate all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante e del testatore così come da eventuali contributi da Enti Pubblici e Privati;
- 9.5. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità, definite in apposito regolamento, basato sulle Leggi vigenti, idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato a svolgere le attività istituzionali e a garantire la continuazione nel tempo, attraverso investimenti ritenuti più opportuni.
- 9.6. La Fondazione può investire il proprio in attività che non producono utili esclusivamente nel caso in cui tali investimenti costituiscano realizzazione degli scopi statutari. Tali investimenti devono essere realizzati in materia tale da non comportare alcun rischio di diminuzione del valore del patrimonio nel tempo e devono consentire una redditività adeguata del patrimonio nel suo complesso.
- 9.7. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi di Legge.
- 9.8. La Fondazione non può distribuire, anche in forma indiretta, fondi, riserve o avanzi di gestione e ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle ad essa connesse e per il consolidamento del patrimonio.

ART. 10 - MEZZI FINANZIARI DELLA FONDAZIONE

- 10.1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:
- a) con i redditi derivanti dall'amministrazione del proprio patrimonio, dedotte le spese di funzionamento, gli accantonamenti, gli oneri fiscali e le erogazioni previste da specifiche norme di Legge;
 - b) con rette o contributi o introiti a carico di Enti pubblici o di competenze private in correlazione a prestazioni, servizi o cessioni;
 - c) con i proventi di oblazioni e atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del donante o del testatore;
 - d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, vengono destinati ad un uso diverso dall'aumento del patrimonio;
 - e) con i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'art. 4 commi 5 e 6;
 - f) con ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

Titolo III

Organi e Amministrazione

ART. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

- 11.1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente della Fondazione;
 - il Revisore legale dei conti;

Titolo IV

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di cinque Membri scelti tra persone benemerite, senza alcuna provata immoralità e di comprovate capacità ed esperienze sociali e/o mediche e/o imprenditoriali, con esclusione di ogni vincolo di rappresentanza. Di essi quattro sono nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Lissone ed il quinto, in attuazione della volontà espressa nelle "Tavole di Fondazione" della "Congregazione di Carità" dalla quale è stata creata l'I.P.A.B. e la "Fondazione Casa di Riposo L. e A. Agostoni", è Membro di diritto il Prevosto pro-tempore di Lissone o suo delegato a rappresentarlo.
- 12.2. Il Consiglio potrà essere composto da sei o sette Membri qualora, sempre in attuazione delle "Tavole di Fondazione", facessero richiesta di farne parte un discendente del benemerito Mauro Riva ed un discendente del benemerito Cav. Uff. Oreste Agostoni.

ART. 13 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 13.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data della nomina.
- 13.2. I Membri del Consiglio possono essere riconfermati per non più di due mandati consecutivi a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto. I Consiglieri nominati successivamente all' insediamento del Consiglio, restano in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio stesso.
- 13.3. I Membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati dall'Autorità che ha titolo per procedere.

ART. 14 - DECADENZA DEGLI AMMINISTRATORI DELLA FONDAZIONE

- 14.1. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti.
- 14.2. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso anche su segnalazione delle Autorità preposte alla vigilanza.

ART. 15 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

- 15.1. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.
- 15.2. In particolare il Consiglio:
- 1) approva, entro il 30 Giugno di ogni anno, il bilancio d'esercizio predisposto secondo l'osservanza delle disposizioni del Codice Civile, verificato dal Revisore dei Conti;
 - 2) approva entro il 31 Dicembre di ogni anno il "Documento di programmazione" per l'anno successivo, comprendente l'individuazione delle risorse da destinare alle finalità istituzionali e la loro ripartizione tra i settori di attività;
 - 3) delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti le modifiche allo Statuto, le quali, per attuale decisione autonoma, verranno presentate in visione alle apposite Commissioni del Consiglio Comunale. Eventuali suggerimenti verranno riesaminati dal Consiglio di Amministrazione e fatti propri a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti. Il risultato di queste modifiche verrà sottoposto alle Autorità competenti per approvazione secondo le modalità di Legge;
 - 4) delibera la determinazione delle tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
 - 5) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
 - 6) approva i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
 - 7) può nominare, su proposta del Presidente il Direttore Generale, determinandone la natura, la qualifica e la durata del rapporto. Il Direttore svolge anche la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
 - 8) delibera l'assunzione di prestiti e/o mutui per la realizzazione di nuovi interventi e/o di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare.
 - 9) conferisce, qualora lo ritenga opportuno, speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con la facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
 - 10) delibera in merito alla costituzione e/o partecipazione in Enti o Società
 - 11) può determinare l'indennità fissa annua da riconoscere al Presidente della Fondazione ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16 - SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

- 16.1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due Consiglieri.
- 16.2. Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni sono presiedute dal Vice Presidente o in sua assenza dal Membro Anziano.
- 16.3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati, con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio o residenza dei singoli Membri del Consiglio e del Revisore legale dei Conti.
- 16.4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare almeno ventiquattro ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

ART. 17 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei Membri che lo compongono.
- 17.2. Il Consiglio, tranne che per modificazioni statutarie, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
- 17.3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.4. I verbali delle riunioni sono redatti dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
- 17.5. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente, a scrutinio segreto.

Titolo V

Il Presidente

ART. 18 - NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

- 18.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi Membri.
- 18.2. Può essere riconfermato per non più di due mandati consecutivi.

ART. 19 - LEGALE RAPPRESENTANZA DELLA FONDAZIONE

- 19.1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e ciò per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
- 19.2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge una azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

- 19.3. Il Presidente esercita le funzioni che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione con delibera che ne determina i limiti ed i poteri.
- 19.4. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva e comunque entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.
- 19.5. Può proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale.

ART. 20 - NOMINA VICE PRESIDENTE

- 20.1. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono assunti dal Vice Presidente o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per data di nomina ovvero ancora, in caso di parità delle date di nomina, dal Consigliere più anziano per età.
- 20.2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

ART. 21 - INDENNITA'

- 21.1. Al Presidente, al Vice Presidente e ai Consiglieri può spettare il rimborso spese e una indennità di carica determinata dal Consiglio di Amministrazione, all'insediamento, che non può essere superiore alla metà di quella spettante al Vice-Sindaco del Comune di Lissone.

ART. 22 - DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILI DELLA FONDAZIONE

- 22.1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione della Fondazione ed in base alle necessità della stessa, figure professionali con competenze specifiche, oltre il Direttore Generale, determinando al momento della nomina, con apposita delibera, le rispettive competenze, la durata del mandato, i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, gli emolumenti e i poteri attribuiti. Il mandato non potrà essere superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
- 22.2. Il Direttore Generale ha pieni poteri di spesa per l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro su mandato del Consiglio di Amministrazione.

Titolo VI

Revisore legale dei Conti

ART. 23 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 23.1. Il controllo della gestione economico-finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore Legale dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dall' Ordinamento per le persone giuridiche private, nonché i particolari controlli previsti per le prestazione socio-sanitarie ed assistenziali correlative ai servizi di rete erogati secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- 23.2. Il Revisore Legale dei Conti è nominato dal Consiglio Comunale di Lissone.

- 23.3. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
- 23.4. Il Revisore deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 24 - FUNZIONAMENTO DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI

- 24.1. Il Revisore Legale dei Conti può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo sulla regolare amministrazione.
- 24.2. Al Revisore Legale dei Conti è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente.

Titolo VII

Amministrazione e norme generali

ART. 25 - ESERCIZIO FINANZIARIO

- 25.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
- 25.2. La gestione contabile della Fondazione è disciplinata dalle disposizioni del Codice Civile al quale si fa debito rinvio.
- 25.3. La Fondazione è obbligata alla formazione del Bilancio di esercizio che deve essere redatto secondo il Codice Civile;
- 25.4. Il bilancio d'esercizio è approvato entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
- 25.5. La Fondazione procede anche alla stesura del "Documento di programmazione" sulla base dei programmi annuali di gestione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 26 - SERVIZIO DI CASSA

- 26.1. Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 27 - UTILIZZO UTILI ED AVANZI DI GESTIONE

- 27.1. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.
- 27.2. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, e a coloro che, a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.
- 27.3. Sono comunque vietate le operazioni indicate nell'art. 10, comma 6, del D. L.gvo 4 Dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 28 - EFFETTUAZIONE PAGAMENTI E RISCOSSIONI

28.1. I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di specifici ordinativi a firma del Legale Rappresentante della Fondazione o persone da lui delegate con specifici provvedimenti.

ART. 29 - ORDINAMENTO - GESTIONE E CONTABILITA' DELLA FONDAZIONE

29.1. L'ordinamento, la gestione, la contabilità della Fondazione, le attribuzioni del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi e dei Settori, sono disciplinati con norme regolamentari e coordinati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 30 - ORDINAMENTO

30.1. L'ordinamento e l'organizzazione del personale viene definito dal Consiglio di Amministrazione e verrà applicato il contratto collettivo di lavoro previsto dalle normative vigenti.

ART. 31 - SCIoglimento DELLA FONDAZIONE

31.1. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere la Fondazione, nominerà uno o più Liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità Governativa ai sensi del Codice Civile.

31.2. La Fondazione si impegna, ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto f del D. L.gvo 4 Dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche ed integrazioni, a devolvere il proprio patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge

ART. 32 - SUBENTRO NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI IN ESSERE CON LA I.P.A.B. TRASFORMATA IN FONDAZIONE

32.1. La Fondazione è subentrata alla I.P.A.B. "Casa di Riposo L. e A. Agostoni" in tutti i rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo.

32.2. Nel periodo transitorio si applicano le normative interne vigenti al momento della trasformazione.

ART. 33 - RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE

33.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile per le persone giuridiche di diritto privato e le disposizioni di cui ai decreti legislativi.

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO


34.1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione.

ART. 35 - NORMA TRANSITORIA

35.1. Il Consiglio di Amministrazione attuale rimarrà in carica fino all'approvazione del 3° bilancio di esercizio seguente all'entrata in vigore del presente Statuto. La medesima scadenza si applicherà anche ai Consiglieri che saranno chiamati nel frattempo a sostituire eventuali membri dimissionari. Gli attuali Revisori rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2012.

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



The seal is circular with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "NOTAIO PUBBLICO" at the top and "ALESSANDRIA" at the bottom. There are also some smaller, less legible characters within the seal.

La presente copia xerografica composta da CINQUE
fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte firme
e si rilascia per uso consentiti dalla Legge

Milano, 13 MAGGIO 2014

A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The signature appears to be "Severino J. J. J.". The stamp is circular and contains some illegible text and a central emblem.